

## Verbale di accordo

Il giorno 02 luglio 2014 alle ore 14:00 si sono incontrati presso la sede operativa di Arzano:

Visiant Contac srl, Rappresentata da: dott. Massimiliano Amato in qualità di Hr Manager di sede

### Le RSU aziendali

Sigg.ri: Maddalena Verde, Antonietta Perna, Puca Nunzio (SLC-CGIL); Falicco Venilia (UILCOM -UIL); Massimiliano Grimaldi; Sara Falco; Francesca Fico; Varchetta Giuseppe (Fistel Cisl)

### Le segreterie Territoriali:

Sig.ra Antonietta Pagliara della SLC-CGIL;

Sig.ra Ilaria Vitiello della Uilcom - UIL

### *Premesso che*

Le parti, nel condividere l'obiettivo di adottare misure volte ad assicurare maggiore sostenibilità del costo del lavoro nonché maggiore produttività, competitività ed efficienza, utili anche a consolidare la posizione aziendale nel mercato di riferimento, hanno concordato quanto specificato di seguito.

### *Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.*

Le parti, per garantire la riduzione ed il contenimento dei costi necessari per il consolidamento della posizione aziendale nel mercato ed il raggiungimento dei livelli di efficienza e produttività operativa, in linea con quanto già in premessa, concordano sulle modalità di utilizzo dei seguenti istituti:

#### 1. Ferie

#### Spettanze

Le parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato.

Le parti, nel principio condiviso di coniugare le esigenze dei lavoratori circa il diritto alla fruizione delle ferie stesse concordano sulla definizione di una programmazione sulla base di un calendario annuale.

Fatto salvo quanto già pattuito per il 2014, la cui programmazione è da completarsi entro il 10 luglio 2014, il lavoratore, pertanto, entro il 28 febbraio di ciascun anno (presenterà una pianificazione relativa alla spettanza individuale di ferie secondo le proprie preferenze. Tale pianificazione verrà autorizzata in coerenza con le esigenze tecnico organizzative e produttive legate anche ai volumi di attività delle singole commesse. Nel mese di agosto, le richieste non potranno superare le due settimane consecutive.

Il piano ferie verrà approvato entro il 31 marzo di ciascun anno (per l'anno in corso, entro il 15 luglio per la parte residuale della programmazione della spettanza 2014).

I lavoratori che non troveranno accolte le proprie richieste nel suddetto periodo, dovranno concordare con l'Azienda un periodo alternativo fermo restando la necessità di inserire nel piano la totalità della spettanza individuale.

Per una percentuale pari al 15% della spettanza annua il lavoratore avrà facoltà di non rispettare la suddetta tempistica di programmazione, in funzione delle proprie esigenze, fermo restando la fruizione nell'anno in corso.

### Residui anni precedenti

Le parti convengono che i residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato.

Le parti si danno atto che per l'anno 2014, la fruizione riguarderà massimo il 40% dei residui mentre il restante 60% verrà fruito nel corso del 2015.

Le richieste di fruizione della spettanza residua individuale saranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Tale fruizione avverrà su specifica richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti l'inizio del periodo di riferimento di seguito indicato e definito in quadrimestri (1° quadrimestre gennaio-febbraio-marzo-aprile; 2° quadrimestre maggio-giugno-luglio-agosto; 3° quadrimestre settembre-ottobre-novembre-dicembre) secondo il seguente meccanismo: qualora al termine del primo quadrimestre di ogni anno, per esigenze di servizio dette richieste non fossero accolte, le spettanze residue, dovranno essere fruiti, comunque, nel corso del quadrimestre immediatamente successivo sempre con una richiesta di ferie con preavviso di almeno 30 giorni. Qualora dette ulteriori richieste, sempre per esigenze di servizio non fossero nuovamente accolte durante il quadrimestre successivo (3° quadrimestre) l'Azienda sarà comunque tenuta ad accogliere le richieste, fermo restando che vengano presentate dal lavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. Tali richieste dovranno tenere conto di una equa distribuzione nei periodi sopraindicati. Qualora le richieste dei lavoratori, si dovessero concentrare in un unico periodo, le parti si incontreranno a livello locale al fine di individuare le soglie massime di accettazione delle richieste nonché un nuovo periodo di fruizione delle spettanze residue. Restano esclusi per i suddetti inserimenti i periodi estivi e Festività Natalizie e Pasquali.

Le parti si danno atto che per l'anno 2014, la procedura di cui al paragrafo che precede sarà riparametrata a partire dal mese di settembre e coinciderà con l'inizio del primo quadrimestre.

Le parti convengono che per quanto attiene ai residui relativi alle ferie maturante nell'anno 2012, gli stessi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2014.

## ***2. Riduzione dell'Orario di Lavoro e Permessi in sostituzione delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54 del 5 marzo 1977***

In ordine ai permessi previsti dall'art. 26 del CCNL TLC, le parti confermano la natura dell'istituto di effettiva riduzione dell'orario di lavoro contrattuale; ferma restando la funzione sostitutiva delle festività soppresse dei permessi previsti dal comma 6 dell'art. 28 del CCNL TLC, le parti convengono che per la vigenza del presente accordo detti permessi seguiranno i criteri di fruizione e le norme previste di seguito in merito ai permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro.

In coerenza con quanto sopra, le parti convengono che detti permessi debbano essere fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali dei lavoratori con quelle aziendali.

### **Residui anni precedenti**

Le parti convengono che i residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato.

Le richieste di fruizione dei permessi saranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per le richieste effettuate dal lavoratore, l'azienda si impegna a dare risposta di accoglimento o rifiuto entro il termine massimo di 48 ore prima della data cui il permesso richiesto deve essere utilizzato dal dipendente, pena l'automatico accoglimento della richiesta.

La fruizione delle ore residue avverrà, nella misura del 30% del monte ore individuale dei residui degli anni precedenti, su specifica richiesta del lavoratore

Le parti concordano che l'Azienda potrà disporre della fruizione della restante quota percentuale di detti permessi residui fino ad esaurimento della spettanza residua individuale, anche con la fruizione degli stessi in momenti di minore attività in periodi indicati dall'Azienda, anche in maniera differenziata, in ragione delle caratteristiche del servizio/commissa cui il lavoratore è adibito. In tal caso la fruizione verrà comunicata al lavoratore interessato con un preavviso minimo di 24 ore.

In caso di problematiche tecniche che impediscano la normale gestione delle attività, la comunicazione al lavoratore potrà avvenire in qualunque momento, in ragione e proporzionalmente ad eventi non prevedibili che determinano l'interruzione delle attività operative.

Le parti convengono che per quanto attiene ai residui di permessi relativi all'anno 2012 gli stessi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2014. Al termine di detto periodo qualora residuassero ancora permessi non fruiti, questi potranno essere utilizzati per un ulteriore periodo e non oltre il 31 marzo 2015 e se non utilizzati saranno monetizzati.

Per quanto attiene ai residui di permessi relativi all'anno 2013 gli stessi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2015. Al termine di detto periodo qualora residuassero ancora permessi non fruiti, questi potranno essere utilizzati per un ulteriore periodo e non oltre il 31 marzo 2016 e se non utilizzati saranno monetizzati.

Per quanto attiene ai residui di permessi relativi all'anno 2014 gli stessi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2016. Al termine di detto periodo qualora residuassero ancora permessi non fruiti, questi potranno essere utilizzati per un ulteriore periodo e non oltre il 31 marzo 2017 e se non utilizzati saranno monetizzati.

### **3. Smonetizzazione 4 Novembre e Festività coincidenti con la Domenica.**

Le parti concordano in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, per la festività del 4 novembre, sarà riconosciuto, a tutto il personale che ne abbia diritto, un permesso retribuito, fruibile a frazione minima di 4 ore.

Inoltre per lo stesso periodo di cui sopra, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, per le festività coincidenti con la domenica (ivi inclusa la festività del Santo Patrono), nonché per la giornata di riposo per i lavoratori operanti su turni avvicendati, i lavoratori che ne abbiano diritto dovranno fruire di un giorno di permesso retribuito per ciascuna festività a frazioni minime di 4 ore.

Tutti i permessi di cui sopra dovranno essere inderogabilmente fruiti entro la fine dell'anno di competenza; in caso contrario non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati. Detti permessi saranno nella disponibilità del lavoratore a partire dal principio dell'anno solare di riferimento. Inoltre, al fine di facilitare la fruizione di detti permessi, fermo restando eventuali conguagli, tale titolo di assenza sarà imputato in via prioritaria rispetto ai titoli di assenza di cui ai punti 1) e 2) del presente Verbale.

Con specifico riferimento all'anno 2014 le festività interessate sono le seguenti:

- per la sede di Arzano (Na) S. Agrippino - 9 novembre;
- Festività del 4 Novembre.

Per quanto riguarda la definizione delle festività interessate relative all'anno 2015, le parti si incontreranno entro il mese di novembre 2014.

### **4. Turni di lavoro**

Le parti concordano che, in un'ottica di miglioramento organizzativo della gestione dei turni, a partire da settembre 2014 (su tutte le commesse in essere presenti sul sito) e già dal mese prossimo su parte delle commesse in essere verrà data visibilità dei turni, su base mensile e che gli stessi

saranno comunicati con un preavviso di almeno 10 giorni. Con le stesse tempistiche e modalità, verrà fornita visibilità anche dei riposi del mese successivo alla turnistica comunicata. Tale modalità bimestrale diventerà rolling su tutte le attività da settembre 2014

\*\*\*\*\*

Le parti confermano, infine, che il presente accordo, ha validità sino a dicembre 2016. In ogni caso entro il mese di dicembre 2015 ed esclusivamente rispetto all'anno 2016 le parti si incontreranno per revisioni dello stesso, in funzione delle eventuali modificate condizioni aziendali. Tale verbale, viene sottoscritto dalle Segreterie Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dalle RSU

Infine, Le parti concordano circa l'istituzione delle seguenti commissioni, al fine di monitorare la corretta applicazione del presente accordo.

- Commissione turni
- Commissione Gestione Rol/ permessi e Ferie"

Tali commissioni, che si incontreranno trimestralmente; saranno costituite da due referenti aziendali e da una RSU per ciascuna sigla sindacale. Le OOSS, comunicheranno a Visiant Contact i nominativi delle RSU che costituiranno le commissioni.

Letto confermato e sottoscritto

p. la Visiant Contact Srl

De OOSS Territoriali

p. le RSU

*[Handwritten signatures of representatives from OOSS Territoriali and RSU]*